



COMUNE DI PIETRARUBBIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

e-mail: comune.pietrarubbia@provincia.ps.it

tel.0722.75110- 0722.75177 fax 0722.75240

Prot.n. 2388

DECRETO N. 97 del 7 ottobre 2014

OGGETTO: ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI RESPONSABILE SETTORE I° - AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE E II° - AREA TECNICA.

PREMESSO che:

- a norma dell'articolo 8 del Ccnl 31 marzo 1999 comparto regioni enti locali

"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9";

- ai sensi del successivo articolo 9:

"1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali

posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:

a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;

b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente;

c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione”.

VISTA l'attuale dotazione organica di questo Comune approvata con dalla DGC. n. 56 del 10.12.2007 ed in particolare rilevato che la struttura organizzativa dell'Ente si articola in 2 settori ed in specie nel settore I – Area Amministrativo/Contabile e nel settore II – Area Tecnica;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 54 del 30 maggio del 2000;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 24, 1° comma del suddetto regolamento *“l'incarico di responsabilità gestionale è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del Sindaco”*

RILEVATO, altresì, che con decreto numero 48 del 23 giugno 2009 il Sindaco Roberto Chiarabini nominava i signori Grandicelli Stefania e Palazzini Vittorio responsabili del settore I - Area

Amministrativo-contabile la prima e del settore II – Area Tecnica il secondo; ed in seguito con decreti nn. 83 ed 88 rispettivamente del 15 novembre 2013 e del 28 dicembre 2013, nominava, quali sostituti della Sig.ra Grandicelli dapprima il Segretario Comunale reggente Dott.ssa Anna Vitali ed in seguito il Geom. Vittorio Palazzini;

VISTO il comma 2 del summenzionato articolo 24 del regolamento degli uffici e servizi, a norma del quale *“l’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina”*;

CONSIDERATO:

- che la naturale scadenza degli incarichi di cui sopra è coincisa con proclamazione del neo Sindaco avvenuta in data 26 maggio 2014;
- che, pertanto, a decorrere dal 26 maggio 2014 sino alla data odierna si è concretizzata la fattispecie contemplata nel summenzionato comma 2;

PRESO ATTO dell’esigenza di nominare, i responsabili di servizio in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali e legislative ed agli articoli 5 comma 3, 23 e 24 del regolamento n. 54 del 2000 e per gli effetti di cui al successivo articolo 25;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 31.03.1999 il trattamento economico accessorio (...) delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001, con la sole esclusione dei compensi elencati dall’ARAN nel parere 1362 del 31 luglio 2012;

- che l’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

CONSIDERATO che:

- nella dotazione organica di questo Ente sono presenti 2 dipendenti di categoria D: il Geom. Vittorio Palazzini e la Sig.ra Grandicelli Stefania;
- quest’ultima è assente, fatti salvi brevissimi periodi di rientro in servizio, dal 18 novembre 2013 e che, verosimilmente, non rientrerà a breve in servizio in via definitiva;

PRESO ATTO che dall’assunzione della titolarità di posizione organizzativa discende l’assunzione di responsabilità di prodotto e di risultato;

VISTO l’articolo 14 del d.l. 78 del 2010 a norma del quale entro il 1 gennaio 2015 i Comuni di minori dimensioni demografiche dovranno obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali rispetto alle quali non si è ancora provveduto in tal senso;

CONSIDERATO:

- che questo Comune deve ottemperare alla suddetta norma anche in relazione alla funzione a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- che per pacifico orientamento di dottrina e giurisprudenza contabile nell'ambito della funzione a) rientrano anche i servizi finanziario ed amministrativo;
- che, all'uopo, in guisa alla sopra rilevata scarsità di risorse umane ed alla opportunità di anticipare, in via sperimentale, l'opera di associazionismo summenzionata, pare opportuno adottare il presente atto con le modalità di cui appresso;

RILEVATO che, come più volte ribadito dall'ARAN, a fronte di una posizione organizzativa non è possibile corrispondere due retribuzioni di posizione;

RIBADITA la ripartizione organizzativa di questo Ente in 2 settori;

VISTO l'articolo 24 del regolamento degli uffici e servizi che, conformemente alla contrattazione nazionale stabilisce che la responsabilità gestionale è conferita a tempo determinato e che il relativo incarico non può avere durata superiore a quella del Sindaco, senza nulla prescrivere in relazione alla durata minima dell'incarico stesso;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere alla nomina dei responsabili, conferendo ai medesimi la titolarità della posizione organizzativa considerando l'attuale dotazione organica dell'ente;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai suddetti dipendenti vengono conferite responsabilità gestionali previste nella legge e con le risorse dei PEG approvati contestualmente al bilancio;

ACCERTATO che i responsabili di servizio individuati nel presente atto presentano le competenze professionali e la necessaria esperienza, e che risultano in possesso delle attitudini e capacità gestionali per lo svolgimento delle funzioni attribuite e per il raggiungimento degli obiettivi che sono assegnati;

VISTO il comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 a norma del quale *“ I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

PRESO ATTO:

- che con atto di Giunta n. 56 del 30 settembre 2014 il Comune di Pietrarubbia, ha deliberato di avvalersi, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004, delle prestazioni lavorative della

Sig.ra Bartolacci Maria Silvia, dipendente del Comune di Sassofeltrio, al fine di sopperire alla prolungata assenza della dipendente G.S.;

- che il Comune di Sassofeltrio ha autorizzato la dipendente Bartolacci Maria Silvia a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Pietrarubbia ai sensi del succitato comma 557 per un totale di 9 ore settimanale;

- che la dipendente di cui sopra ha manifestato il proprio consenso;

VISTO il parere del Consiglio di Stato-sezione 1° n. 3764 dell'11 dicembre 2013 secondo cui la disciplina di cui all'articolo 4, comma 2 bis del CCNL del 14/9/2000 è compatibile con la normativa di cui al summenzionato comma 557, discendendone la possibilità di attribuire la responsabilità di servizio ad un dipendente utilizzato ai sensi del citato comma 557;

VISTA la delibera di Giunta n. 54 del 30 settembre 2014 con cui, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento degli uffici e servizi, sono state determinate, in sede di assegnazione delle risorse, la retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto del contratto collettivo vigente;

CONSIDERATO l'orientamento giurisprudenziale a norma del quale *“Non sussiste alcun diritto dei dipendenti ad essere preposti ad una posizione organizzativa anche qualora l'abbiano già ricoperta in virtù di un precedente incarico, posta la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico stesso e gli indubbi margini di discrezionalità valutativa riconosciuti al titolare del potere di conferimento, rinnovo e revoca di tali funzioni. La mancata conferma di un incarico di posizione organizzativa non dà origine a demansionamento, considerato che tali incarichi vengono conferiti a tempo determinato, possono essere revocati anticipatamente, e alla scadenza dell'incarico il dipendente – che comunque resta inquadrato nella categoria di appartenenza – viene restituito alle funzioni del relativo profilo di appartenenza”*. (ex multis Corte d'appello Firenze 28/1/2005 n. 90);

CONSIDERATO, altresì che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la situazione giuridica riconosciuta in capo al dipendente che aspiri al conferimento di un determinato incarico non è di diritto soggettivo c.d. potestativo, ma di interesse legittimo di diritto privato. Per converso, la situazione facente capo al datore di lavoro è di "potere discrezionale" privato, essendo in facoltà dello stesso, pur nel rispetto dei limiti di legge, di accogliere o meno la richiesta di conferimento dell'incarico (ex multis Tribunale di Lecce ord. del 6 febbraio 2007, Tribunale di Trani sezione lavoro ord. del 22 settembre 2011), rimarcando il carattere di fiduciario dell'attribuzione della posizione organizzativa (ex multis Tar Puglia Bari, n. 1457 del 21 giugno 2006 e Tar sardegna Cagliari n. 10 del 9 gennaio 2007);

VISTI gli orientamenti ARAN in materia;

RIBADITO che dal mese di novembre 2013 la dipendente adibita al servizio amministrativo/contabile è assente per malattia;

DATO ATTO delle difficoltà gestionali derivanti dalla dissociazione fra responsabile di servizio (assente e temporaneamente sostituito con i provvedimenti succitati) e dipendenti che di fatto hanno gestito i procedimenti relativi;

DATTO ATTO, in particolare, della circostanza che l'eccessivo carico di lavoro e la non "specializzazione" del sostituto hanno impedito una gestione del settore I° conforme ai canoni di buona amministrazione, come risulta, peraltro, dalle determinate 2014 nn. 88 ed 89;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di organizzare il servizio di cui sopra secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTO l'articolo 109 del TUEL;

DECRETA

- 1) DI ATTRIBUIRE a decorrere dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2014** la responsabilità del servizio e la titolarità di posizione organizzativa ai seguenti dipendenti, dando atto che agli stessi sono conferite le responsabilità gestionali previste nella legge e con le risorse dei PEG approvati contestualmente al bilancio:

- I° SETTORE – AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Alla Sig.ra Bartolacci Maria Silvia, con una indennità annua di posizione, comprensiva del rateo di tredicesima, pari ad € 2.000,00 e di risultato pari al 15 % di quella di posizione. Con la precisazione che le suddette indennità si cumulano con quelle già in godimento presso il Comune di Sassofeltrio e che la retribuzione di posizione e di risultato precedentemente attribuita per il medesimo settore era pari rispettivamente ad € 7.200,00 ed € 1.040.

In caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa, le funzioni relative al settore saranno svolte dal Segretario Comunale.

- II° SETTORE - AREA TECNICA

al geom. Palazzini Vittorio con una indennità annua di posizione, comprensiva del rateo di tredicesima, pari ad € 8.600,00 e di risultato pari ad € 1.320,00.

In caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa, le funzioni relative al settore saranno svolte dal Segretario Comunale.

- 2)** Che ai responsabili del servizio sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte nell'art. 107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 cui, per quanto qui non specificato, si rinvia;
- 3)** Che le risorse necessarie per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato sono previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, ove, a cura del responsabile, verrà assunto il relativo impegno di spesa;

- 4) che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente revocata previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa contrattuale;
- 5) Che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
- 6) Che, malgrado la necessità di ricoprire la figura del responsabile del servizio finanziario con dipendenti in servizio presso altri Enti, il presente atto comporta comunque un risparmio di spesa;
- 7) Che il presente decreto viene notificato ai soggetti incaricati e comunicato agli Assessori, al Segretario Comunale ed al Revisore dei Conti.



